

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 1986¹ sulla caccia,
ordina:

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988² sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. d

Concerne soltanto il testo francese

Art. 4^{bis} Regolazione del lupo

¹ L'abbattimento di lupi secondo l'articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l'anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l'abbattimento di un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nel corso dell'anno. I genitori vanno risparmiati.

² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9^{bis} capoversi 3 e 4.

³ In caso di grave pericolo per l'uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell'uomo.

⁴ Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all'areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 4^{ter}

Ex. art. 4^{bis}

¹ RS 922.0
² RS 922.01

Art. 9bis Misure contro singoli lupi

¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito.

² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

- a. sono uccisi almeno 35 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;
- b. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di un mese; o
- c. sono uccisi almeno 15 animali da reddito dopo che l'anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi.

³ Per valutare il danno di cui al capoverso 2 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

⁴ In caso di danni a bovini o equini, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente.

⁵ I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati.

⁶ L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest'ultimo corrisponde al perimetro dell'alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Art. 10bis lett. f

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- f. la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4^{bis} e 9^{bis}, l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova